

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

**“CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ’ BCC SOC.COOP. 2 MAGGIO 2011 – 1° APRILE 2016 T.V.”
(RISERVATO A INVESTITORI QUALIFICATI E CLIENTELA RETAIL CON APPORTO DI NUOVA LIQUIDITÀ)
Codice ISIN IT0004712896**

Art. 1 – Importo e taglio dell’obbligazione

Il prestito obbligazionario “Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù’ BCC Soc.Coop. 2 maggio 2011 – 1° aprile 2016 Tasso Variabile”, di valore nominale pari ad €uro 13.000.000,00 (tredicimilioni/00), codice ISIN IT0004712896 è emesso nell’ambito della raccolta del risparmio ed è costituito da un numero massimo di n. 130 obbligazioni, ciascuna del valore nominale pari ad €uro 100.000,00. Il taglio minimo di sottoscrizione è di €uro 100.000,00.

L’offerta del presente Prestito Obbligazionario è rivolta esclusivamente ad Investitori Qualificati e Clientela Retail con apporto di nuova liquidità come specificato nel successivo art. 5 del presente regolamento.

Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 100, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (T.U.F.) e dell’ art. 34-ter comma 1 lett. b) ed e) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, l’offerta del presente Prestito Obbligazionario è sottratta agli obblighi relativi all’Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita contenuti nel Titolo II, Capo I del T.U.F..

Art. 2 – Dematerializzazione e accentramento

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento Congiunto della Banca d’Italia e della Consob recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e della relativa società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 come di volta in volta modificato (o alla normativa di volta in volta vigente in materia).

Art. 3 – Collocamento

Le obbligazioni saranno offerte in collocamento dal giorno 2 maggio 2011 al 21 ottobre 2011, come da calendario di sottoscrizione, con precollocamento dal 18 aprile 2011, salvo chiusura anticipata dello stesso al raggiungimento di sottoscrizioni pari al quantitativo massimo dell’offerta.

Calendario di sottoscrizione:

	Periodo dal	Periodo al	Data di Regolamento
precollocamento	18/04/11	02/05/11	02/05/11
1 ^a tranche	03/05/11	13/05/11	16/05/11
2 ^a tranche	16/05/11	27/05/11	30/05/11
3 ^a tranche	30/05/11	10/06/11	13/06/11
4 ^a tranche	13/06/11	24/06/11	27/06/11
5 ^a tranche	27/06/11	08/07/11	11/07/11
6 ^a tranche	11/07/11	22/07/11	25/07/11
7 ^a tranche	25/07/11	26/08/11	29/08/11
8 ^a tranche	29/08/11	09/09/11	12/09/11
9 ^a tranche	12/09/11	23/09/11	26/09/11
10 ^a tranche	26/09/11	07/10/11	10/10/11
11 ^a tranche	10/10/11	21/10/11	24/10/11

Art. 4 – Durata e godimento

La durata del prestito è stabilita in 59 (cinquantanove) mesi a far tempo dal giorno 2 maggio 2011 (la “Data di Godimento”) e fino al giorno 1° aprile 2016 (la “Data di Scadenza”).

Art. 5 – Destinatari dell’offerta

Le Obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano.

L’Offerta delle Obbligazioni è riservata a tutti gli investitori che rientrano alternativamente in una delle seguenti categorie:

- Investitori Qualificati
- Clientela Retail che abbia apportato o sia interessata ad apportare nuova liquidità, nel periodo di collocamento.

Art. 6 – Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC Soc. Coop. (“Emittente”) alla pari ovvero al prezzo di €uro 100.000,00 per obbligazione.

In caso di sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento, il prezzo di emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo di interessi maturati dalla Data di Godimento alla data di sottoscrizione.

Art. 7 – Interessi

Dalla Data di Godimento le obbligazioni maturano sul valore nominale, interessi posticipati, corrisposti trimestralmente, il 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre e 1° gennaio di ciascun anno, al tasso di interesse lordo annuo pari al tasso Euribor 3 mesi/360 incrementato di uno Spread pari a 150 Basis Point, per tutta la durata del prestito fino alla Data di Scadenza.

L’Euribor 3 mesi/360 sarà rilevato sulla pagina Reuters Euribor01 due giorni lavorativi antecedenti il giorno di inizio del periodo di riferimento.

Per la prima cedola verrà calcolato ad un tasso di interesse lordo pari al tasso Euribor 2 mesi/360, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare che decorre dal 2 maggio 2011 al 1° luglio 2011, maggiorato di uno Spread pari 150 Basis Point.

La base di calcolo degli interessi corrisposti trimestralmente è giorni effettivi/360 (“act/360”), modified following, adjusted, convenzione di calendario TARGET.

Art. 8 – Rimborso

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari ed in un’unica soluzione alla Data di Scadenza. Qualora la Data di Scadenza non sia un Giorno Lavorativo, il relativo pagamento sarà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo. Giorno Lavorativo indica qualunque giorno in cui il *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET 2) è operativo.

Il rimborso avverrà senza alcuna deduzione per spese, fiscalità o altri oneri, tranne le ritenute fiscali espressamente previste dalla legge vigente.

Alla Data di Scadenza le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

Art. 9 – Rimborso anticipato

Non previsto.

Art. 10 – Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono a favore dell’Emittente, decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.

Art. 11 – Regime fiscale

Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore (D. Lgs n. 239/96 e D. Lgs n. 461/97), sono soggetti all’imposta sostitutiva pari al 12,50%, ove applicabile. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D. lgs 461/97.

Art. 12 – Mercati e negoziazione

Le obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l’ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati.

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle obbligazioni.

Art. 13 – Garanzia

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell’Emittente. Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e limiti previsti nello statuto e nel regolamento del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell’Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell’Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controllore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l’evento di default dell’Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle Banche consorziate e i titoli detenuti anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall’alta direzione dell’Emittente e/o delle altre banche aderenti al Fondo. L’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l’Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espressamente conferito alla Banca Depositaria.

Art. 14 – Agente per il calcolo

L’Agente per il calcolo riferito al presente Prestito Obbligazionario è Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC Soc. Coop..

Art. 15 – Varie

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.